

COMUNE DI G O N I

PROVINCIA DI CAGLIARI

S T A T U T O

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 12 GIUGNO 1991, MODIFICATO CON DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 14 SETTEMBRE 1991 E N. 21 DEL 14 MARZO 1992.

RIAPPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 30 MAGGIO 1992, DICHIARATA ESENTE DA VIZI DAL CO.RE.CO. CON PROVVEDIMENTO PROT. N. 1297/1/92 DEL 02 LUGLIO 1992.



STATUTO

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1

LA COMUNITA'

- 1. La comunità di Goni è l'insieme degli uomini e delle donne che per nascita, o per tradizione familiare, o per libera scelta, ritengono di farne parte per i legami di natura culturale, economica e sociale che hanno col territorio e con gli altri membri della comunità.
- 2. La lingua maggioritaria della comunità è il Sardo, hanno pari dignità sociale l'Italiano e le altre lingue presenti.

ART. 2

IL COMUNE

- 1. Il Comune rappresenta la comunità e ne garantisce l'effettiva partecipazione alla vita sociale, economica e politica.
- 2. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
  - a) la promozione dell'associazionismo, del cooperativismo e di ogni altra forma di solidarietà tradizionalmente presente nella comunità;
  - b) l'utilizzo razionale del territorio che consenta uno sviluppo economico equilibrato finalizzato ad assicurare un lavoro dignitoso ai disoccupati;
  - c) la tutela, lo sviluppo, la promozione, la diffusione e lo insegnamento della cultura e della lingua della comunità e del popolo sardo.

3. Il Comune tutela e valorizza i valori etnici della comunità, il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico, archeologico e artistico che rappresentano l'identità culturale di Goni.
4. Il Comune esplica i suoi compiti nel rispetto delle competenze delle altre Pubbliche Amministrazioni, nei limiti delle sue capacità finanziarie, adottando il metodo della programmazione, provvedendo direttamente, o tramite sue istituzioni o in concorso con altri Enti Pubblici, o privati, nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.

## ART. 3

## LINGUA DEL COMUNE

1. Lingua del Comune: la lingua sarda, così come comunemente usata dalla comunità, è lingua del comune e delle sue istituzioni al pari della lingua italiana.
2. Salvi gli obblighi di traduzione ufficiale, nei casi previsti dai commi seguenti, ogni atto può essere redatto nella lingua della comunità.
3. Gli atti aventi rilevanza giuridica nell'Ordinamento della Repubblica Italiana devono essere tradotti in lingua italiana, o comunque in tale lingua deve essere stesa la versione avente valore di atto originale.
4. Gli atti aventi rilevanza giuridica nell'ordinamento della Comunità Europea, devono essere redatti in lingua ufficiale della Comunità Europea, o comunque in tale lingua deve essere stesa traduzione avente valore di atto originale;
5. Chiunque può comunicare con gli organi del Comune oralmente o in forma scritta, in italiano e nella lingua sarda della comunità. Il Comune è tenuto a rispondere nella stessa lingua quando si tratta di comunicazioni orali. Alle comunicazioni scritte nella lingua sarda della comunità si risponderà nella stessa lingua quando ciò sia compatibile con l'organizzazione degli uffici.
6. Nelle sedute collegiali degli organi del Comune e delle sue istituzioni è libero l'uso orale della lingua della comunità, ma i verbali devono contenere comunque, in lingua italiana, la sommaria traduzione di quanto affermato.

- 4
7. Qualora la verbalizzazione debba essere, per richiesta dell'intervenuto, integrale, il testo va riportato nella lingua usata.
  8. Sono obbligatoriamente bilingui gli avvisi pubblici, le ordinanze ed i bandi rivolti alla generalità dei soggetti o comunque ad un insieme indeterminato di essi.
  9. Le insegne pubbliche, poste a cura del Comune o delle sue istituzioni, dovranno esser bilingui e contenere tutte le indicazioni nella lingua della comunità ed in lingua italiana.

ART. 4

TOPONOMASTICA

Nel territorio del Comune la toponomastica in lingua sarda è equiparata a quella in lingua italiana e il Comune ne garantisce l'uso contestuale nella segnaletica.

Il Comune propone la riscoperta e il riuso degli antichi toponimi.

TITOLO I

ART. 5


ORGANI ELETTIVI

Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 6

1. Il Consiglio comunale è il massimo organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune.
  2. La composizione, l'elezione e la durata in carica del Consiglio
- 

comunale sono disciplinati dalla legge.

## ART. 7

### COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- lo Statuto dell'Ente;
- i Regolamenti compreso quello riferito all'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il conto consuntivo, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione nonché le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere nelle dette materie;
- la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, la pianta organica e le relative variazioni,
- le convenzioni con altri Comuni e quelle con la Provincia;
- la costituzione e la modificazione di forme associative;
- l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a vigilanza;
- la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;



- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- convalida degli eletti a consigliere comunale;
- dichiarazione di sopravvenuta ineleggibilità o incompatibilità dei consiglieri comunali;
- elezione del sindaco e della giunta comunale;
- approvazione della mozione di sfiducia costruttiva;
- sostituzione dei singoli componenti della Giunta comunale dimissionari, revocati o cessati dall'Ufficio per altra causa;
- delega di funzioni alla comunità montana;

#### ART. 8

#### SESSIONI

1. L'attività del Comune si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie;
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e per le modifiche allo statuto;

#### ART. 9

#### CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco;
2. In caso di decadenza rimozione o decesso del Sindaco, il Consiglio comunale è convocato dal vicesindaco.
3. Le modalità e i termini di convocazione sono fissati dalla legge.

ART. 10

ORDINE DEL GIORNO

La determinazione degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno compete:

- al sindaco;
- ai consiglieri comunali;
- all'organo regionale di controllo.

ART. 11

FUNZIONAMENTO

Il funzionamento e lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale saranno disciplinati dal Regolamento. Lo stesso Regolamento determina l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni consiliari.

CAPO II

GIUNTA COMUNALE

ART. 12

1. La giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

ART. 13

ELEZIONI E PREROGATIVE

1. La giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla



legge, sulla base di un documento programmatico presentato al segretario del Comune, almeno 5 giorni prima dell'adunanza del consiglio.

2. Le cause di ineleggibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 10 grado.
4. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

#### ART. 14

##### COMPOSIZIONE

1. La giunta è composta dal sindaco e da quattro assessori.
2. Due assessori possono essere nominati tra cittadini non consiglieri, purchè eleggibili.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle riunioni del consiglio comunale, senza diritto di voto, e possono illustrare argomenti concernenti la propria delega.

#### ART. 15

##### FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori e dal segretario comunale.
2. Le modalità di convocazione e il funzionamento sono stabiliti dalla Giunta stessa.

#### ART. 16

##### ASSESSORE ANZIANO

1. I nominativi dei candidati alla carica di assessore si





intendono sempre disposti nella lista che accompagna il documento programmatico, nell'ordine di anzianità voluto dai presentatori della lista stessa.

#### ART. 17

#### VICE SINDACO E DELEGATI DAL SINDACO

1. Il sindaco, con proprio provvedimento, nomina, fra gli assessori, il vicesindaco e gli assegna delega generale a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
4. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

#### ART. 18

#### ATTRIBUZIONI

1. Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.
2. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
  - a) propone al consiglio i regolamenti;



- b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al sindaco o al segretario; tali competenze sono esercitate nel rispetto della disposizione di cui all'art. 32 comma 2o - lett. m) - (legge 142/90);
  - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
  - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
  - e) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
  - f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
  - g) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
  - h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
  - i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
  - l) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
  - m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
  - n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
  - o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
  - p) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.
3. La giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:
- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali



che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

- b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
- c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto.

### CAPO III

#### ART. 19

#### IL SINDACO

- 1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrain-tendenza e di amministrazione.
- 2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-e-secutive.
- 3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
- 4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

#### ART. 20

#### ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

##### 1. IL SINDACO:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti la



- attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
- e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
  - f) ha facoltà di delega;
  - g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
  - h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
  - i) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  - l) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale;
  - m) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
  - n) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perchè il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta;
  - o) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi;
  - p) adotta ordinanze ordinarie;
  - q) convoca i comizi per i referendum consultivi.

#### ART. 21

#### ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

##### 1. IL SINDACO:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;



- d) coordina le funzioni di controllo che il revisore dei conti esercita nei confronti delle istituzioni.

## ART. 22

### ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

#### 1. IL SINDACO:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta e la presiede;
- d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e/o a consiglieri comunali;
- e) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori e al segretario comunale;
- f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

## ART. 23

### SOSTITUZIONE DEL SINDACO

1. In caso di assenza o impedimento il sindaco è sostituito per l'esercizio delle sue funzioni dal vicesindaco che, a sua volta, è sostituito da un assessore secondo l'ordine di anzianità.

## ART. 24

### DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti



favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente più anziano di età, fra i presenti.

#### CAPO IV

#### ART. 25

#### I CONSIGLIERI COMUNALI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che ottiene il maggior numero dei voti purchè non faccia parte della giunta.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili dalla presa d'atto del consiglio.

#### ART. 26

#### DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa



e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

#### ART. 27

#### GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

#### TITOLO II

#### ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

#### CAPO I

#### SEGRETARIO COMUNALE

#### ART. 28

#### PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità



di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

#### ART. 29

#### ATTRIBUZIONI GESTIONALI

1. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:
  - a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
  - b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
  - c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta;
  - d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
  - e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con la assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;
  - f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
  - g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
  - h) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
  - i) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;



l) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso;

m) rilascia le autorizzazioni comunali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e concessioni edilizie;

n) emette provvedimenti in materia d'occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune;


#### ART. 30

#### ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.
3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

#### ART. 31

#### ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

1. Il segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
  2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
  3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia. ✕
  4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.
- 

ART. 32

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi agli organi di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, la avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

CAPO II

UFFICI

ART. 33

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
  - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
  - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
  - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e



di gestione della struttura interna.

ART. 34

STRUTTURA

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 35

PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
  - a) struttura organizzativo-funzionale;
  - b) dotazione organica;
  - c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
  - d) diritti, doveri e sanzioni;
  - e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
  - f) trattamento economico.

TITOLO III

SERVIZI

ART. 36

FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comuni-



tà, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il consiglio comunale delega alla Comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

#### ART. 37

##### GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

#### ART. 38

##### AZIENDA SPECIALE

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e dai propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministra-



zione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

#### ART. 39

#### ISTITUZIONE

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1o comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

#### ART. 40

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori



requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

#### ART. 41

##### IL PRESIDENTE

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

#### ART. 42

##### IL DIRETTORE

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

#### ART. 43

##### NOMINA E REVUCA

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto dal almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata dal sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.



ART. 44

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

ART. 45

PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ART. 46

REVISORE DEL CONTO

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'ele-



zione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

## PARTE II

### ORDINAMENTO FUNZIONALE

#### TITOLO I

##### FORME COLLABORATIVE

###### ART. 47

##### PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'ente diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

###### ART. 48

##### CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e lo esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.





ART. 49

CONSORZI

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 48, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 50


UNIONE DEI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 47 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
2. Il Comune può proporre la trasformazione delle Comunità montane in unioni di Comuni in previsione della fusione dei Comuni costituenti tali enti.

ART. 51

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.



2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
  - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
  - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
  - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

## TITOLO II

### PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### ART. 52

#### PARTECIPAZIONE

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela dei propri interessi, mediante l'intervento nella formazione degli atti.

## CAPO I

### INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

#### ART. 53

#### PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. La legge ed il regolamento disciplinano lo svolgimento del procedimento amministrativo e il termine entro il quale deve concludersi.
2. Il regolamento stabilisce, inoltre, quali siano i soggetti cui devono essere inviate le diverse categorie di atti, i dipendenti responsabili dei singoli atti, le modalità di visione degli atti stessi.



3. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

#### ART. 54

##### ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolger al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

#### ART. 55

##### PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 54 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 (trenta) dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento e-



spresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

#### ART. 56

#### PROPOSTE

1. Un numero di cittadini non inferiore a 50 possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 90 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

#### CAPO II

#### ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

#### ART. 57

#### PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 60, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

#### ART. 58

#### ASSOCIAZIONI

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.



2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

#### ART. 59

#### ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenti di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

#### ART. 60

#### INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

#### ART. 61

#### PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.



ART. 62

RIUNIONI E ASSEMBLEA

1. I soggetti della partecipazione e i partiti politici presenti in consiglio comunale hanno facoltà di utilizzare gratuitamente le strutture del Comune per le loro riunioni.
2. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle precedenze in concomitanza di più richieste.
3. Il sindaco, la giunta o il consiglio possono convocare assemblee per dibattere problemi di particolare importanza.

CAPO III

REFERENDUM DIRITTI DI ACCESSO

ART. 63


REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori di referendum possono essere:
  - a) i cittadini elettori nel comune in numero minimo di 50;
  - b) il consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 64

EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti



di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

#### ART. 65

#### DIRITTO DI ACCESSO

1. I cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

#### ART. 66

#### DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.



CAPO IV

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 67

STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 50 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 68

REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:
  - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
  - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una corrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dallo art. 56 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.





6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano la effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

#### ART. 69

#### ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

#### ART. 70

#### ORDINANZE

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.



ART. 71

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.
3. Entro un anno dall'approvazione del presente Statuto si provvederà alla redazione dello stesso in lingua sarda.



INDICE  
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1	La comunità.....	1
Art. 2	Il Comune.....	1
Art. 3	Lingua del comune.....	2
Art. 4	Toponomastica.....	2

TITOLO I

Art. 5	Organi elettivi.....	3
--------	----------------------	---

CAPO I

Art. 6	Consiglio comunale.....	3
Art. 7	Competenze consiglio comunale.....	3
Art. 8	Sessioni.....	4
Art. 9	Convocazione.....	5
Art. 10	Ordine del giorno.....	5
Art. 11	Funzionamento.....	5

CAPO II

Art. 12	Giunta comunale.....	5
Art. 13	Elezioni e prerogative.....	6
Art. 14	Composizione.....	6
Art. 15	Funzionamento della giunta.....	6
Art. 16	Assessore anziano.....	7
Art. 17	Vice sindaco e delegati dal sindaco.....	7
Art. 18	Attribuzioni.....	7
Art. 19	Il sindaco.....	9
Art. 20	Attribuzioni di amministrazione.....	9
Art. 21	Attribuzioni di vigilanza.....	10
Art. 22	Attribuzioni di organizzazione.....	11
Art. 23	Sostituzione del sindaco.....	11
Art. 24	Deliberazioni degli organi collegiali.....	11

CAP IV

Art. 25	I consiglieri comunali.....	12
---------	-----------------------------	----



Art. 26	Diritti e doveri dei consiglieri.....	12
Art. 27	Gruppi consiliari.....	13

## TITOLO II

### ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

#### CAPO I

##### SEGRETARIO COMUNALE

Art. 28	Principi e criteri fondamentali di gestione.....	13
Art. 29	Attribuzioni gestionali.....	14
Art. 30	Attribuzioni consultive.....	15
Art. 31	Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento.....	15
Art. 32	Attribuzioni di legalità e garanzia.....	15

#### CAPO II

##### UFFICI

Art. 33	Principi strutturali ed organizzativi.....	16
Art. 34	Struttura.....	16
Art. 35	Personale.....	16

## TITOLO III

### SERVIZI

Art. 36	Forme di gestione.....	17
Art. 37	Gestione in economia.....	18
Art. 38	Azienda speciale.....	18
Art. 39	Istituzione.....	18
Art. 40	Il consiglio di amministrazione.....	19
Art. 41	Il presidente.....	19
Art. 42	Il direttore.....	19
Art. 43	Nomina e revoca.....	20
Art. 44	Gestione associata dei servizi e delle funzioni.....	20

## TITOLO IV

### CONTROLLO INTERNO

Art. 45	Principi e criteri.....	20
---------	-------------------------	----

Art. 46	Revisore del conto.....	21
---------	-------------------------	----

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

FORME COLLABORATIVE

Art. 47	Principio di cooperazione.....	21
Art. 48	Convenzioni.....	22
Art. 49	ConSORZI.....	22
Art. 50	Unione dei comuni.....	22
Art. 51	Accordi di programma.....	23

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 52	Partecipazione.....	23
---------	---------------------	----

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 53	Procedimento amministrativo.....	24
Art. 54	Istanze.....	24
Art. 55	Petizioni.....	24
Art. 56	Proposte.....	25

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 57	Principi generali.....	26
Art. 58	Associazioni.....	27
Art. 59	Organismi di partecipazione.....	27



Art. 60	Incentivazione.....	27
Art. 61	Partecipazione alle commissioni.....	27
Art. 62	Riunioni e assemblea.....	28

### CAPO III

#### REFERENDUM DIRITTI DI ACCESSO

Art. 63	Referendum.....	28
Art. 64	Effetti del referendum.....	28
Art. 65	Diritti di accesso.....	29
Art. 66	Diritto di informazione.....	29

### CAPO IV

#### TITOLO III

#### FUNZIONE NORMATIVA

Art. 67	Statuto.....	30
Art. 68	Regolamenti.....	30
Art. 69	Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi so- pravvenute.....	31
Art. 70	Ordinanze.....	31
Art. 71	Norme transitorie e finali.....	32

